

OGGETTO: Approvazione del “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare “*il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione già entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
 - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità ed i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013); nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, hanno l’onere di predisporre entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all’art. 2, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, predisposto dagli uffici e che allegato forma parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto di condividerne l'impostazione ed i contenuti e ritenuto quindi di poter opportunamente provvedere alla sua approvazione.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. il segretario comunale, limitatamente alle sue competenze, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il responsabile del servizio finanziario parere favorevole di regolarità contabile.

Visto il D.P.G.P. protocollo n. S110/15/99519/8.4.3/79-10 del 23.02.2015, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale, di nomina del signor Emanuele Bonafini quale commissario straordinario presso il Comune di Breguzzo, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di approvare nel testo allegato il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*", completo di relazione tecnica, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del piano allegato sul sito internet del Comune di Breguzzo.
3. Di inviare copia della presente deliberazione e del piano allegato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo sul sito web all'interno dell'apposita sezione.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.